

Regolamento sul pensionamento anticipato

emanato dal Governo il 19 marzo 2013

visto l'art. 15 cpv. 3 della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (legge sul personale, LCPers) ¹⁾

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il pensionamento anticipato completo o graduale secondo l'articolo 15 capoverso 3 della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni. Oggetto e campo d'applicazione

Art. 2

¹ I collaboratori dell'Amministrazione cantonale possono andare in pensione anticipata al più presto a partire dal compimento del 60° anno d'età. Principi

² Non vi è diritto alla concessione del pensionamento anticipato.

³ L'Amministrazione cantonale sostiene finanziariamente un pensionamento anticipato con una pensione transitoria.

⁴ I costi correlati al versamento della pensione transitoria vanno compensati.

Art. 3

¹ Un pensionamento anticipato presuppone il compimento del 60° anno d'età e almeno cinque anni completi di servizio. Presupposti

² Il pensionamento anticipato può avvenire in una o due fasi. Il primo grado di pensionamento deve corrispondere almeno al 20 per cento di un impiego a tempo pieno.

³ In caso di pensionamento in due fasi, il grado di impiego minimo mantenuto dopo la prima fase deve corrispondere almeno al 40 per cento di un impiego a tempo pieno.

Art. 4

¹ Il calcolo della pensione transitoria si basa sulla rendita semplice massima di vecchiaia AVS pari a 28 080 franchi all'anno (stato 2013). Il suo ammontare dipende dal momento del pensionamento, dal numero di anni di servizio prestati, dal volume d'impiego e dal grado di pensionamento. Ammontare della pensione transitoria

² La pensione transitoria ammonta in caso di pensionamento nel:

61° anno d'età all'80 per cento

62° anno d'età all'80 per cento

¹⁾ CSC 170.400

63° anno d'età	al 100 per cento
64° anno d'età	al 120 per cento
65° anno d'età	al 120 per cento della rendita semplice massima di vecchiaia AVS

³ In caso di pensionamento anticipato in due fasi, la pensione transitoria viene calcolata separatamente secondo gli anni d'età nei quali avvengono le fasi di pensionamento.

⁴ Il versamento di una pensione transitoria intera secondo il capoverso 2 presuppone che al momento di iniziare la prima fase di pensionamento il collaboratore abbia prestato almeno nove anni di servizio. Per ogni anno di servizio mancante, la pensione transitoria viene ridotta del 20 per cento.

⁵ L'ammontare della pensione transitoria secondo il capoverso 2 si basa sul volume d'impiego medio degli ultimi cinque anni prima di iniziare la prima fase di pensionamento.

⁶ In caso di pensionamenti parziali, l'ammontare della pensione transitoria si conforma al corrispondente grado di pensionamento.

⁷ L'adeguamento dell'ammontare della rendita di vecchiaia AVS comporta un adeguamento della pensione transitoria attuale e di quella futura.

Art. 5

Coordinamento
con rendite di
vecchiaia AVS

¹ Le rendite di vecchiaia AVS ordinarie delle donne (a partire da 64 anni) vengono computate per intero alla pensione transitoria, indipendentemente dal fatto se vengono effettivamente percepite o meno.

² Le rendite di vecchiaia AVS delle donne e degli uomini percepite in anticipo, soggette a riduzione, non vengono computate con la pensione transitoria.

Art. 6

Coordinamento
con il reddito da
attività lucrativa

¹ I collaboratori che dopo il pensionamento anticipato iniziano o proseguono in misura superiore al volume d'impiego precedente un'attività lucrativa dipendente o indipendente, perdono il diritto alla pensione transitoria se il reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS supera il 125 per cento della rendita minima di vecchiaia AVS pari a 17 550 franchi all'anno (stato 2013).

² I beneficiari di pensioni transitorie sono tenuti a notificare all'Ufficio del personale l'assunzione di una nuova attività lucrativa o l'aumento di un'attività lucrativa precedente, nonché il reddito conseguito con questa attività lucrativa.

Art. 7

Compensazione
dei costi

¹ La compensazione dei costi correlati al versamento di una pensione transitoria può avvenire in particolare tramite utili da variazioni della massa salariale e tramite mancata rioccupazione permanente o temporanea del posto.

² Il servizio deve dimostrare e garantire per ogni singolo caso che i costi per la pensione transitoria vengono compensati con dei risparmi sui costi.

³ I costi devono essere compensati entro tre anni dall'inizio della prima fase di pensionamento.

⁴ Se i servizi non sono in grado di compensare per intero i costi per la pensione transitoria, l'Ufficio del personale decide in merito alla possibilità di una compensazione dei costi tramite risparmi risultanti dalla totalità di tutti i pensionamenti anticipati.

⁵ L'Ufficio del personale allestisce un conteggio annuo.

Art. 8

¹ Conformemente all'articolo 7 lett. q dell'ordinanza federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ¹⁾, le pensioni transitorie sono soggette a contributi. I contributi diventano esigibili al momento in cui il collaboratore va in pensione anticipata.

Contributi alle assicurazioni sociali

² L'Ufficio del personale calcola i contributi per le assicurazioni sociali dovuti sul totale delle pensioni transitorie. Il collaboratore si fa carico dei propri contributi all'AVS e all'AD. **Art.9**

¹ I collaboratori possono chiedere un pensionamento anticipato all'autorità di assunzione. La domanda va di regola inoltrata per iscritto e per via gerarchica un anno prima del primo pensionamento previsto.

Domanda e decisione

² L'autorità di assunzione decide in considerazione delle esigenze aziendali. Essa stabilisce il grado e il momento del pensionamento anticipato d'intesa con il collaboratore e fissa l'ammontare della pensione transitoria sulla base dei calcoli dell'Ufficio del personale.

Art. 10

¹ La pensione transitoria viene versata mensilmente dall'Ufficio del personale.

Versamento della pensione

² Il versamento inizia nel primo mese dopo il pensionamento anticipato e termina al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

³ Per il mese nel quale il beneficiario della rendita raggiunge l'età di pensionamento ordinaria, la rendita viene versata per intero.

⁴ La rendita viene versata su un conto in Svizzera, anche se il beneficiario vive all'estero.

Art. 11

¹ I collaboratori classe 1954 e più anziani possono chiedere un pensionamento anticipato secondo il presente regolamento o secondo il regola-

Disposizione transitoria

¹⁾ RS 831.101

mento sul pensionamento anticipato per il personale del Cantone dei Grigioni dell'11 settembre 2001.

² Il diritto di opzione secondo il capoverso 1 vale anche per pensionamenti anticipati pendenti e non ancora decisi al momento dell'entrata in vigore.

³ Il diritto di opzione secondo il capoverso 1 non vale per pensionamenti anticipati già decisi al momento dell'entrata in vigore, ma non ancora iniziati.

Art. 12

Abrogazione del
diritto previgente,
entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2013.

² Esso sostituisce il regolamento sul pensionamento anticipato per il personale del Cantone dei Grigioni dell'11 settembre 2001.